

Traduzione¹

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale

Conclusa il 27 gennaio 2011
Entrata in vigore il 24 febbraio 2011
(Stato 24 febbraio 2011)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera,
da una parte,

e
il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica democratica del Congo,
dall'altra,

detti in seguito «le Parti»,

animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli d'amicizia e cooperazione
che uniscono i due Paesi;

nell'intento di giungere a una cooperazione durevole fondata sulla promozione e la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

nel rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945² e della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo del 1948;

nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo;

consoci della necessità di una cooperazione in materia di gestione dei ritorni;

riconoscendo l'effettività e l'utilità delle disposizioni e delle misure adottate in virtù della
Convenzione del 23 febbraio 2008³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, che scade il
23 febbraio 2011;

ribadendo l'interesse dei due Paesi a proseguire lo sviluppo della loro reciproca coopera-
zione in materia di gestione concertata della migrazione illegale e a perseguire la conclu-
sione di un trattato bilaterale in materia,

hanno convenuto quanto segue:

RU 2011 4529

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.120

³ [RU 2008 3693]

Art. 1

Senza pregiudicare i loro impegni internazionali, le Parti convengono di instaurare una stretta cooperazione in materia di gestione concertata del ritorno dei cittadini congolese che dimorano illegalmente sul territorio svizzero.

Gli impegni internazionali che vincolano le Parti si riferiscono segnatamente ai trattati seguenti:

- 1) la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (1951)⁴, completata mediante il Protocollo del 1967⁵;
- 2) la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)⁶;
- 3) il Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici e il relativo Protocollo facoltativo (1966)⁷;
- 4) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)⁸.

Art. 2

Tutte le azioni di cooperazione cui si riferisce la presente Convenzione sono realizzate per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la Parte svizzera e del Ministero degli Affari Esteri per la Parte congolese.

Tale cooperazione si concretizza segnatamente nello scambio d'informazioni e di *know-how* in materia di gestione dei flussi migratori.

Sul piano operativo, tali azioni sono attuate dall'Ufficio federale della migrazione (UFM)⁹ e dalla Direzione Generale della Migrazione (DGM).

Art. 3

La Parte svizzera s'impegna a sostenere attivamente la Parte congolese nei suoi sforzi di gestione della migrazione illegale, segnatamente nell'ambito della formazione e della logistica.

Art. 4

La Parte congolese s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un controllo efficace dei punti di partenza delle persone, segnatamente nei suoi aeroporti e porti internazionali.

⁴ RS **0.142.30**

⁵ RS **0.142.301**

⁶ RS **0.104**

⁷ RS **0.103.2**

⁸ RS **0.105**

⁹ Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU **2014** 4451).

Art. 5

Qualora una persona sia tenuta a lasciare la Svizzera, è data la priorità al ritorno volontario. La persona interessata ha la possibilità di preparare e organizzare autonomamente il proprio ritorno. Il sostegno delle autorità svizzere, sotto forma di consulenza, organizzazione e finanziamento, è accordato conformemente alla legislazione svizzera vigente.

Nessuno è comunque rimpatriato nella Repubblica democratica del Congo del tutto sprovvisto di mezzi.

Art. 6

Se è stabilito che la persona da rimpatriare possiede la cittadinanza congolese, le autorità congolesi competenti fanno tutto il necessario per rilasciarle i documenti di viaggio per il ritorno.

Art. 7

Le Parti convengono che una delegazione congolese mista composta di periti del Ministero degli Affari Esteri e della DGM si rechi regolarmente in Svizzera per stabilire la cittadinanza delle persone da rimpatriare.

Gli spostamenti avvengono su invito dell'UFM¹⁰, il quale si assume le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 8

Le Parti convengono che il ritorno avvenga per quanto possibile senza coercizione. In caso di opposizione da parte della persona interessata, possono tuttavia essere adottate le misure seguenti:

- organizzazione di un volo speciale;
- scorta di polizia fino alla porta dell'aereo o fino al territorio della Repubblica democratica del Congo.

Art. 9

Se agenti di polizia svizzeri scortano la persona fino al territorio della Repubblica democratica del Congo, la Parte congolese s'impegna ad assicurare la sicurezza degli agenti di scorta fino alla partenza dal territorio della Repubblica democratica del Congo.

¹⁰ Ora: SEM (vedi RU 2014 4451).

Art. 10

La Parte svizzera comunica alla Parte congolese, entro termini ragionevoli, la data nonché tutte le indicazioni relative al volo, regolare o speciale, effettuato sotto scorta.

Art. 11

Se al ritorno nella Repubblica democratica del Congo si constata che la persona allontanata non possiede la cittadinanza congolese, la Parte svizzera s'impegna a riammetterla immediatamente e senza formalità.

Art. 12

I dati personali necessari all'esecuzione della presente Convenzione sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in Svizzera e nella Repubblica democratica del Congo.

Art. 13

La presente Convenzione è conclusa per una durata di tre anni e può essere rinnovata per una durata determinata convenuta tra le Parti.

Ciascuna Parte può sospendere o denunciare la Convenzione mediante notifica all'altra Parte. La sospensione ha effetto immediatamente dopo la ricezione della notifica e la denuncia ha effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 14

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione è risolta mediante negoziati tra le Parti.

Art. 15

La presente Convenzione entra in vigore il 24 febbraio 2011. È redatta in duplice copia in lingua francese.

Fatto a Kinshasa, il 27 gennaio 2011.

Per la
Confederazione Svizzera:

Linus von Castelmur

Per la
Repubblica democratica del Congo:

Ignace Gata Mavita Wa Lufuta